



Prot. n.

Porto Viro, 24 Aprile 2024

**OGGETTO:** *Disposizioni in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale.*

Si informa che, dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto **“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”**.

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993 n. 81, ai sensi del quale **“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”**.

A tal riguardo si richiama la nota della Prefettura di Rovigo circolare n. 14/2024 e la circolare Anci Veneto prot. n. 1369 Sez. 0205 C. 35 del 19.04.2024.

Si specifica inoltre che il requisito dell'indispensabilità dell'attività di comunicazione è da associare a quello della indifferibilità, nel senso che devono sussistere entrambi i requisiti, pertanto ai fini dell'efficacia assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, deve essere effettuata in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica e gli eventuali strumenti di comunicazione informativa (sito internet, numero verde, ecc..) necessari a veicolare l'iniziativa.

**L'impersonalità** richiede che la comunicazione non sia riconducibile ad un soggetto determinato o determinabile ma sia percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'Amministrazione al fine di evitare che possa sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici.

Invero con riferimento all'impersonalità, il divieto persegue lo scopo di **evitare**, durante il periodo elettorale, **una comunicazione istituzionale “personalizzata”** che consenta alla Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività di tipo propagandistico.

Sotto il profilo dell'impersonalità della comunicazione **non è consentito l'apposizione del logo dell'Ente**.

Vengono altresì considerati indicativi della riferibilità di un profilo privato di un soggetto istituzionale all'Ente pubblico elementi quali l'indicazione, tra le pagine correlate, della pagina di carica pubblica alle pagine e al sito dell'Ente medesimo.

In particolare, le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche, pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente sono ritenuti riconducibili all'Ente in quanto inducono i cittadini elettori destinatari ad attribuire all'Ente la provenienza della comunicazione.

Per approfondimenti si può consultare la documentazione presente nei seguenti link:

<http://www.anciveneto.org/notizie-1/16286-anci-nazionale-vademecum-elettorale.html>

<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-ampagne-elettorali1>

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa *Michela Targa*